



Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Locri

DECRETO n. 28/2026

OGGETTO: *Provvedimento di sospensione di APP ex art. 175 bis, comma, 4, c.p.p. – Differimento al 30 aprile 2026 degli effetti della sospensione disposta con provvedimento n. 1/2026 del 5 gennaio u.s.*





PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI LOCRI
Ufficio del Procuratore

Locri, 26 febbraio 2026

Oggetto: *Provvedimento di sospensione di APP ex art. 175 bis, comma, 4, c.p.p. – Differimento al 30 aprile 2026 degli effetti della sospensione disposta con provvedimento n. 1/2026 del 5 gennaio u.s.*

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

visto il DM n. 217 del 29 dicembre 2023;
visto il DM n. 206 del 27 dicembre 2024, recante disposizioni in materia di processo penale telematico;
lette le Circolari Ministeriali Prot. DOG 3 del 1° dicembre 2024 49698.0 e seguenti, con le quali la DGSIA ha fornito indicazioni operative in ordine alla disciplina transitoria relativa alle disposizioni normative di cui al suddetto decreto;
letto il parere del 10 dicembre 2025, espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura sullo schema di decreto di proroga dei termini di transizione al regime di esclusività del deposito telematico, come trasmesso dal Ministero della Giustizia;
esaminata la nota trasmessa dal Ministero della Giustizia, Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica, riguardante gli interventi evolutivi previsti per APP a partire dal 23 dicembre 2025;
visto il decreto del Presidente del Tribunale di Locri, n. 29 del 29 dicembre 2025, recante: “*Proroga del provvedimento ex art. 175 bis c. 4 c.p.p. Difetto dei presupposti per un corretto funzionamento dell’applicativo APP in relazione al deposito di atti documenti, richieste e memorie relativo alle fasi processuali di cui al Libro V titolo IX, Libro VI, titoli II, V e V-bis ed al giudizio dibattimentale e predibattimentale*”;
visto, da ultimo, il DM del 30 dicembre 2025, recante: “*Regolamento recante nuove modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 2017, in materia di processo penale telematico*”, pubblicato sulla G.U. del 31 dicembre 2025;
richiamata la relazione redatta dal precedente MAGRIF, dott.ssa Valentina Antonuccio, in data 19 dicembre 2025;
considerato che, pur proseguendo la sperimentazione delle soluzioni migliorative, persistono le difficoltà pratiche ed i problemi applicativi già accertati ed attestati col provvedimento di sospensione del 5 gennaio 2026 (n. 1/2026), che qui si richiama per la parte di stretto interesse;
ritenuto che l'attuale normativa in materia di processo penale telematico non consente il ricorso a procedure alternative all'utilizzo degli applicativi telematici al di fuori di quelle previste dall'art. 175 bis c.p.p.:
evidenziato, quanto all'operatività delle disposizioni di cui all'art. 175 bis c.p.p., che la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel concetto di



“*malfunzionamento*”, indicato come presupposto applicativo dal citato articolo legge, deve ritenersi ricompresa: “*qualsiasi effettiva anomalia dei sistemi protrattasi per una durata apprezzabile, quale ne sia la causa, che impedisca di compiere in modalità telematica atti del procedimento secondo le norme che li disciplinano*” e che, all’uopo, non assume rilievo se il compendio normativo di riferimento imponga l’obbligo o la mera facoltà di procedere al deposito di un determinato atto (cfr. Cass., sent. n. 47016/2024);

rilevato che, ad ogni modo, il provvedimento *ex art. 175 bis c.p.p.* non esclude la continua sperimentazione delle procedure telematiche, al positivo esito della quale la normativa dovrà avere piena applicazione;

considerato, infine, che l’art. 1 del citato DM del 30 dicembre 2025, a fronte delle difficoltà sopra segnalate, ha opportunamente disposto il differimento:

a) sino al 30 giugno 2026, del deposito solo con modalità telematica, da parte dei soggetti abilitati interni, di atti, documenti e richieste relativi alle intercettazioni di comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, nonché tra presenti;

b) sino al 31 marzo 2026, del deposito solo in modalità telematica, da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni, di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo II del codice di procedura penale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio;

di talché rispetto alle fasi procedurali di cui alla lett. a) non risulta necessario adottare un apposito provvedimento di sospensione dell’applicativo;

dato atto della preventiva interlocuzione con il RID ed il MAGRIF;

P.T.M.

letti gli artt. 110, 111, 111 *bis*, 111 *ter*, 175 *bis* c.p.p.,

ACCERTA ED ATTESTA

il malfunzionamento dell’applicativo APP, con riferimento alla richiesta di misure cautelari reali e personali; alla richiesta di autorizzazione alla acquisizione dei dati concernenti il traffico telefonico e telematico e di autorizzazione alla acquisizione della messaggistica; alla citazione diretta a giudizio e alla convalida di arresti, fermi e sequestri; al deposito, da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni, di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo II del codice di procedura penale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio;

SOSPENDE



l'obbligatorietà dell'impiego di APP in relazione alle fasi sopra descritte **fino al 30 aprile 2026**;

DISPONE

che, ai sensi dell'art. 111 *ter* c.p.p., la richiesta di misure cautelari reali e personali, la richiesta di autorizzazione alla acquisizione dei dati concernenti il traffico telefonico e telematico e di autorizzazione alla acquisizione della messaggistica, la citazione diretta a giudizio e la convalida di arresti, fermi e sequestri, il deposito, da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni, di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo II del codice di procedura penale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio possano avvenire anche con modalità analogiche, ferma restando la prosecuzione della sperimentazione dell'utilizzo di APP;

che il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo;

che la Segreteria provveda alla comunicazione del provvedimento ai Magistrati ed ai Vice-Procuratori Onorari dell'Ufficio, al Personale amministrativo, nonché al Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Reggio Calabria, al Presidente del Tribunale di Locri, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Locri;

che sia trasmessa copia del presente provvedimento al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, al RID ed al MAGRIF, nonché al Ministero della Giustizia, Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Giuseppe Casciaro



